



Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18/11/2005 e modificazioni Interventute Successivamente

La norma di riferimento volta a regolamentare in modo organico il settore dei buoni pasto è il [“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”](#), sottoscritto il 18 novembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di “Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”.

Tale norma, tuttavia, ha subito due pronunce giurisprudenziali, da parte del [T.A.R. Lazio](#) e, successivamente, del [Consiglio di Stato](#), che ne hanno modificato l’ambito di applicazione.

In questa fase di transizione, tuttavia, il Dlgs. n. 163 del 12 aprile del 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha previsto (art. 5) l’emanazione di un regolamento di esecuzione e attuazione che disciplina, tra l’altro, i “Servizi sostitutivi di mensa”. Di conseguenza, il futuro [art. 285](#) del succitato regolamento recepirà il contenuto del d.P.C.M. 18 novembre 2005 così come modificato dalle pronunce dei giudici amministrativi, apportando delle novità in tema di determinazione dei criteri per l’aggiudicazione delle gare.



T.a.r. del Lazio (sentenza n. 572/07)

La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, avvenuta con sentenza depositata il 26 gennaio 2007, accoglieva in parte il Ricorso proposto da una società emittitrice (Repas Lunch) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle attività produttive.

Analiticamente il T.A.R., riteneva illegittime e quindi suscettibili di annullamento le seguenti disposizioni del DPCM:

- ◆ **Art.6:** il Tribunale prende atto della implicita caducazione di tale articolo recante la disciplina dei criteri per l’aggiudicazione delle gare. Tali effetti derivano dall’abrogazione parziale dell’art. 14-vicies ter del D.L. n. 115/2005 ad opera dell’art 256 del Dlgs. n.163/2006.
- ◆ **Art.3** (1° comma), relativo al capitale sociale delle società di emissione, che per determinazione del Presidente Del Consiglio Dei Ministri non doveva risultare inferiore alla soglia di € 750.000.
- ◆ **Art.3** (3° comma), per quanto riguarda l’obbligatoria certificazione dei bilanci da parte di una società di revisione.
- ◆ **Art.7**, che prevedeva la nullità delle aste on line per l’aggiudicazione delle gare d’appalto per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa.
- ◆ **Art.8** (2° comma), che prevedeva la forma scritta *ad substantiam* dei contratti di convenzione tra le società di emissione e gli esercizi convenzionabili
- ◆ **Art.9**, che determinava i termini massimi di pagamento (45 gg.) dei buoni pasto da parte dei clienti alle società di emissione e delle fatture da parte delle stesse società di emissione agli esercizi convenzionati.
- ◆ **Art.10**, che prescriveva l’adeguamento dei contratti già in corso alla data di entrata in vigore del DPCM alle previsioni dello stesso Decreto Presidenziale.



Consiglio di stato (decisione n. 4970/2007)

I giudici del Consiglio di Stato, in seguito alla proposizione di quattro ricorsi in appello proposti, tra gli altri, da Fipe e Anseb avverso la sentenza n. 572/07 del T.a.r. Lazio, hanno accolto parzialmente le richieste formulate in tale sede.

In effetti, il Collegio ribadisce la soppressione delle norme del Decreto che vietavano l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa tramite aste on-line, di quelle che determinavano i termini massimi di pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti agli emittitori e delle fatture da parte degli emittitori ai convenzionati, nonché delle norme che estendevano gli effetti della nuova normativa alle convenzione in essere.

Tuttavia, la decisione determina la reviviscenza di alcune fondamentali norme poste a tutela del mercato e, soprattutto, dei consumatori.

Infatti viene ripristinata:

- ◆ **la misura minima del capitale sociale:** le società operanti nel campo dei servizi sostitutivi di mensa devono avere obbligatoriamente un capitale sociale versato non inferiore a € 750.000.
- ◆ l'obbligatoria soggezione delle società emittitrici ai **controlli delle società di revisione**, in sede di certificazione del bilancio di esercizio
- ◆ **la forma scritta *ad substantiam*** delle convenzioni che regolano i rapporti tra esercenti convenzionati ed imprese che erogano i servizi sostitutivi di mensa.

Ne deriva, quale naturale conseguenza, una maggiore credibilità e affidabilità delle società emittitrici ed una effettiva tutela del principio della certezza del diritto.



Regolamentazione attuale e prospettive future

Le ripetute modifiche al d.P.C.M. 18/11/05, determinate da decisioni dei giudici amministrativi sostanzialmente collidenti, hanno complicato anche l'iter di formazione del regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 5 del DLgs. n. 163/06 per ciò che concerne la regolamentazione dei servizi sostitutivi di mensa.

In effetti, il risultato finale della trasfusione nel regolamento ex art. 5 della disciplina in questione dovrebbe compiutamente considerare tutti gli aspetti presi in esame dai giudici amministrativi, senza comunque tralasciare l'originaria formulazione del d.P.C.M.; di conseguenza è auspicabile l'inserimento, all'interno del futuro art. 285 di tutte le definizioni contenute nell'art. 2 (ad esempio "buono pasto", "valore facciale") che, anche secondo i Supremi Giudici Amministrativi "sarebbe opportuno" introdurre.

E', inoltre, particolarmente rilevante il ruolo dell'Anseb, in qualità di associazione rappresentativa del settore, nell'attività di orientamento verso gli altri interpreti del mercato attraverso l'indicazione delle linee-guida per una corretta applicazione della normativa (propugnando anche il rispetto dell'ex art. 9, recante disposizioni sui termini di pagamento, sebbene non ripristinato dai giudici amministrativi).